

OGGETTO: INTERVENTO SUL BENESSERE E SULLA CORRETTA APPLICAZIONE DI NORME, PER I LEGITTIMI INTERESSI ECONOMICI E DI CARRIERA DEI LAVORATORI MILITARI. CRITICITA', DISCRIMINAZIONE E DISPARITA' DI TRATTAMENTO. CONTRASTO DI NORME E INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA PER L'AVANZAMENTO AL GRADO DI LUOGOTENENTE, PER I MARESCIALLI MAGGIORI A CUI CONFERIRE LA PROMOZIONE AL GRADO SUPERIORE, PER OGGETTIVO POSSESSO DEI REQUISITI DI LEGGE PREVISTI DALLA NORMA.

AL MINISTRO DELLA DIFESA
Ufficio del Gabinetto del Ministro
udc@gabmin.difesa.it

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
Ufficio Relazioni Sindacali
crm36736@pec.carabinieri.it

Secondo quanto segnalato allo scrivente sindacato UNARMA ASC, pare che negli elenchi per la formazione delle aliquote di avanzamento per la promozione al grado di Luogotenente al 31.12.2025, sarebbero stati esclusi centinaia di Marescialli Maggiori che hanno già compiuto i sei anni di servizio nel grado a quella data, avendo anzianità decorrente dal 2019. Tra essi vi sarebbero:

- un'ultima quota di personale Ispettori del 4 AM (corso biennale 1999-2001);
- aliquota del 5 AM con anzianità 2/11/2019;
- prima aliquota del 6 AM;
- aliquota del 5 AM con anzianità 31/12/2019.

I riferimenti che paiono da considerare sarebbero:

- il foglio nr. [900006-3-2019](#)/A18-2 Pers. Mar. I Rep. CGA del 15.09.2020, avente ad oggetto "MARESCIALLI CAPO COMPRESI NELL'ALIQUOTA DI VALUTAZIONE DEL 31.12.2019. TRASMISSIONE DECRETO DI PROMOZIONE AL GRADO SUPERIORE"

e i decreti dirigenziali:

- M_D GMIL REG2020 0311253, datato 10.08.2020;
- M_D GMIL REG2020 0333392, datato 03.09.2020.

Con l'art. 4 del Decreto Ministeriale REG2020 0311253 vengono promossi – a norma dell'art. 2252 co 9 quarter del DLGS 66/2010, i Marescialli Capo iscritti nell'aliquota di valutazione del 31.12.2019, giudicati idonei e non promossi perché non utilmente ricompresi nel rispettivo quadro di avanzamento, prendendo posto in ruolo di seguito agli Ispettori di cui all'articolo 3 del medesimo decreto.

Ciò che rileva porre all'attenzione è che tra i militari promossi ex art. 2252 co 9 quarter rientrano Ispettori con anzianità nel grado di Maresciallo Capo al 27.05.2010 (4° corso biennale A.M.), portati in avanzamento con valutazione a scelta per terzi a decorrere dal 2018. I non promossi in prima valutazione hanno subito una permanenza nel grado di maresciallo capo di ben anni 9 anni ovvero in una piena terza valutazione di fatto (che oltre non poteva essere), atteso che il correttivo al riordino delle carriere del 2019 ha previsto che i marescialli capi iniziano la valutazione a scelta al grado superiore alla maturazione dei 7 anni di anzianità. Ma vi è di più: i marescialli del 4 corso AM (1999-2001) hanno sofferto anche una permanenza di 7 anni nel grado di Maresciallo Ordinario, in luogo dei 6 introdotti dal correttivo al riordino del 2019, senza ottenere alcun legittimo beneficio di recupero di anzianità rispetto ai corsi successivi.

Riepilogando, ad esempio, gli Ispettori del 4 corso AM 1999-2001 non ancora promossi hanno registrato le seguenti permanenze:

maresciallo 2001-2003

maresciallo ordinario 2003-2010 (7 anni anziché 6)

maresciallo capo 2010-2019 (9 anni anziché 7 ergo 3^ valutazione pienamente assolta)

maresciallo maggiore 2019-2025 (sei anni in luogo di 8)

Per offrire una maggiore e diretta compresa comprensione si riporta il seguente specchio riepilogativo:

INDICAZIONE CORSO		ANZIANITA' MAR. ORD.		ANZIANITA' MAR. CA.		PROMOZIONE AL GRADO DI MAR. MAGG.			PROMOZIONE AL GRADO DI LUOGOTENENTE			NOMINA LGT CS
NR.	TIPO E ANNI	ANNO	PERM.	ANNO	PERM.	ANNO	PREVISIONE NORMATIVA (CORRETTIVI)	PERM.	ANNO	PREVISIONE NORMATIVA (CORRETTIVI)	PERM.	ANNO
	DAL 36° AS AL 1° AM		2017	(già maturata ex D. Lgs. 95/2017)	4	2021	2253 -bis, comma 9 -quater ⁽¹⁾	6	2027 ⁽²⁾
2°	BIENN. AM 1997-99	2001	7	2008	8	2017	(già maturata ex D. Lgs. 95/2017)	4	2021	2253 -bis, comma 9 -quater ⁽¹⁾	6	2027 ⁽²⁾
3°	SEMESTR.											
3°	BIENN. AM 1998-00	2002	7	2009	8	2017	(già valutati a terzi ex D. Lgs. 95/2017)	6	2023	Art. 2253 -bis, comma 9 -quater.	4	2027
4°	SEMESTR.						(Contenziosi in atto)					
4°	BIENN. AM 1999-01	2003	7	2010	8	2018	(già valutati a terzi ex D. Lgs. 95/2017)	6	2024	Art. 2253 -bis, comma 9 -quater.	4	2028
5°	SEMESTR.											
5°	BIENN. AM 2000-02	2004	7	2011	8	2019	Art. 2252, co. 9 quater. (comprese le aliq. dei corsi precedenti non ancora promosse)	6	2025	Art. 2253 -bis, comma 9 -quater.	4	2029
6°	SEMESTR.											
6°	BIENN. AM 2001-03	2005	7	2012	7	2019	Art. 2252, comma 9 quinquies (in coda ai M.C. di cui al rigo prec., dec. dal 31.12.2019)	7	2026	Art. 2253 bis comma 9 sexies	4	2030
7°	SEMESTR.											
7°	BIENN. AM 2002-04	2006	7	2013	7	2020	Art. 2252 comma 9 sexies (dec. dal giorno successivo al comp. periodo minimo 7 Anni)	7	2027	Art. 2253 bis comma 9 septies	4	2031
8°	SEMESTR.											
8°	BIENN. AM 2003-05	2007	7	2014	6	2020	Art. 2252 comma 9 septies	8	2028	Art. 1293 e tabella 4, quadri VI e IX	4	2032
1°	ANN. AM											
9°	BIENN. AM 2004-06	2008	7	2015	6	2021	Art. 2252 comma 9 septies	8	2029	Art. 1293 e tabella 4, quadri VI e IX	4	2033
2°	ANN. AM											
10°	BIENN. AM 2005-07	2009	7	2016	6	2022	Art. 2252 comma 9 septies	8	2030	Art. 1293 e tabella 4, quadri VI e IX	4	2034
3°	ANN. AM											
11°	BIENN. AM 2006-08	2010	7	2017	6	2023	Art. 2252 comma 9 septies	8	2031	Art. 1293 e tabella 4, quadri VI e IX	4	2035
4°	ANN. AM											
12°	BIENN. AM 2007-09	2011	7	2018	6	2024	Art. 2252 comma 9 septies	8	2032	Art. 1293 e tabella 4, quadri VI e IX	4	2036
5°	ANN. AM											
13°	BIENN. AM 2008-10	2012	7	2019	6	2025	Art. 2252 comma 9 septies	8	2033	Art. 1293 e tabella 4, quadri VI e IX	4	2037
6°	ANN. AM											
14°	BIENN. AM 2009-11	2013	6	2019 ⁽³⁾	7	2026	Art. 1293 e tabella 4, quadri VI e IX	8	2034	Art. 1293 e tabella 4, quadri VI e IX	4	2038
7°	ANN. AM											

Tuttavia, pur non avendo beneficiato di alcuna attribuzione di anzianità per effetto del correttivo, adesso dovrebbero essere penalizzati di un ritardo di un altro anno, accumulando, complessivamente, una penalizzazione e di ben 4 anni!

L'unica possibilità, quindi, di ottenere un "vantaggio" idoneo a compensare le penalizzazioni suddette era solo e soltanto la previsione per essi di conseguire il grado di Luogotenente con i sei anni di anzianità, in deroga agli 8 ordinariamente previsti, che sono stati maturati nel 2025. Orbene, proprio in virtù della previsione normativa del richiamato art. 2252 co 9 quarter e al fine di garantire un armonico sviluppo dei ruoli – scopo preciso della riforma in parola, tesa a evitare i c.d. "scavalcamenti", il successivo art. 2253bis co 9 quinquies recita: "Il personale promosso al grado di maresciallo maggiore ai sensi dell'articolo 2252, commi 6 e 7, ovvero promosso con le aliquote del 31 dicembre 2018 e del 31 dicembre 2019, consegue la promozione al grado di luogotenente, in deroga a quanto indicato dall'articolo 1293, al compimento di sei anni di servizio effettivo nel grado. Nonostante questa evidente e logica considerazione, in data 24.01.2026, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – I Reparto – SM – Ufficio Stato Giuridico, Avanzamento e Disciplina – Personale Marescialli, BAC – ha diramato la circolare nr. 900006-44/A2-1, avente ad oggetto "AVANZAMENTO DEL PERSONALE DEI RUOLI ISPETTORI, SOVRINTENDENTI, APPUNTATI E CARABINIERI E MUSICISTI – ALIQUOTE DEL 31.12.2025", non avrebbe inserito negli elenchi dei marescialli Maggiori da promuovere a Luogotenenti, moltissimi marescialli tra quelli sopra indicati, che hanno compiuto pienamente i sei anni di servizio nel grado, in quanto marescialli maggiori promossi nel 2019, con i relativi quadri di avanzamento.

Tali elenchi sono circolati nel web ingenerando sorpresa e sconcerto perché dagli stessi – relativamente al ruolo Ispettori - risultano esclusi - immotivatamente - in spregio del citato art. 2253bis co 9 quinquies, gli Ispettori promossi ai sensi dell'art. 4 del richiamato D.M., a norma dell'art. 2252 co9 quarter. Si tratta di Ispettori rientranti pienamente nell'aliquota di avanzamento dell'anno 2019, con anzianità di grado da Mar. Ca. a far data dal 27.05.2010 (4°corso biennale A.M) - promossi in quello stesso anno e nei cui confronti trova piena applicazione la previsione dell'art. 2253bis co 9 quinquies in cui è stabilita, in deroga dell'art. 1293 del DLGS 66/2010, la permanenza nel grado di Maresciallo Maggiore in anni 6.

L'esclusione vuole essere giustificata con l'applicazione impropria, incoerente e contraddittoria, per non dire conflittuale, dell'art. 2253bis co 9 sexies, il quale prevede che "Per il personale che rivestiva il grado di maresciallo capo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012 (non 2010 e neppure 2011), promosso al grado di maresciallo maggiore ai sensi dell'articolo 2252, commi 9-quater e 9-quinquies, fermi restando gli altri requisiti, la permanenza minima nel grado richiesta, in deroga a quanto indicato dall'articolo 1293 e dalla tabella 4, quadri VI e IX, per il conseguimento del grado di luogotenente, è di 7 anni".

Secondo questo sindacato si tratta di una pura ingiustizia, di una evidente "discriminazione" e mancanza di trasparenza e parità e omogeneità di trattamento, che deriva da una interpretazione miope, penalizzante e gravemente restrittiva di norme contrastanti, da cui non emerge affatto il corretto bilanciamento tra i doveri dell'amministrazione rispetto ai diritti e legittimi interessi dei dipendenti.



ASSOCIAZIONE SINDACALE CARABINIERI

Non occorre ripetere ancora una volta che una tale disparità penalizza, frustra e mortifica centinaia di Ispettori meritevoli, che ad oggi non hanno beneficiato di alcun "accorciamento" della carriera, rispetto ad ogni altro e che per questo motivo hanno già avuto ritardi e chiedono che gli venga finalmente riconosciuto quanto di loro spettanza ai sensi di legge, anche per allontanare gli effetti inesorabili e inevitabili quali umiliazione, frustrazione, sfiducia, demotivazione, discriminazione, motivazione e perdite in tema di trattamento economico di attività e quiescenza. Si chiede pertanto un immediato provvedimento correttivo/integrativo con il quale i marescialli ingiustamente esclusi dalle procedure di avanzamento con aliquota del 31.12.2025, vengano in esse inseriti.

In caso contrario, questo Sindacato si vedrà costretto ad intraprendere qualsiasi iniziativa pubblica e legale a tutela dei lavoratori penalizzati.

Cordiali saluti.

Roma, 7 febbraio 2026

Antonio Nicolosi
(Segretario Generale)

UNARMA Associazione Sindacale Carabinieri

Sede Legale: via del Pigneto 198 D-E-F-G – 00176 Roma
Recapito telefonico +39 06 62280320

Recapito mail: info@unarma.it
Recapito mail certificata: unarmaasc@pec.it
Codice Fiscale n. 96430430585